CAMERA DEI DEPUTATI N. **204**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata COMAROLI

Concessione di un contributo all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro per la riqualificazione dei lavoratori che hanno subìto infortuni sul lavoro o malattie professionali

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! – L'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) rappresenta per centinaia di migliaia di lavoratori che hanno subìto infortuni sul lavoro o malattie professionali il punto di riferimento naturale per ogni problematica connessa all'infortunio o alla malattia.

Tra le complesse e articolate problematiche che vengono affrontate quotidianamente un posto centrale è sicuramente occupato dalle tematiche riguardanti il ricollocamento lavorativo. Indubbiamente la legge 12 marzo 1999, n. 68, per i suoi aspetti innovativi e incentivanti, ha costituito sul piano legislativo un importante traguardo e tuttora costituisce una normativa fondamentale per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori disabili. Tuttavia, sono trascorsi quasi venti anni dalla sua emanazione e, pertanto, essa necessita di un aggiornamento che la renda più adeguata ai cambiamenti del mercato del lavoro e della società italiana, oltre che di nuovi interventi per dare piena attuazione ad alcuni aspetti ancora oggi parzialmente disattesi. Infatti, l'incapacità di spesa delle regioni, la burocrazia dei servizi per l'impiego nonché l'evanescenza del concetto delle previsioni di cui all'articolo 4 della citata legge n. 68 del 1999, hanno creato una condizione di assoluta insufficienza delle azioni di preparazione e di orientamento alla professione per i lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, spesso bisognosi di specifici interventi di ricostruzione fisica e psicologica, a fronte, magari, di un'età lavorativamente avanzata e di una bassa scolarizzazione.

Tale situazione richiede, quindi, una nuova progettualità operativa finalizzata a

dare completa attuazione alla legge n. 68 del 1999, prevedendo adeguati servizi di riabilitazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento al lavoro, che possono essere garantiti dalle disposizioni della presente proposta di legge.

L'articolo unico della presente proposta di legge prevede, pertanto, che una percentuale pari al 2,5 per cento del gettito complessivo dell'addizionale su premi e contributi assicurativi istituita ai sensi dell'articolo 181 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sia erogata sotto forma di contributo all'ANMIL, con vincolo di destinazione all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA); l'ANMIL provvederà a relazionare annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'utilizzazione del contributo ricevuto nell'anno precedente.

Il contributo previsto dalla presente proposta di legge si aggiunge a quello introdotto con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con un intervento che, pur meritorio, non appare sufficiente a rispondere alle esigenze finanziarie dell'ANMIL.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi da 84 a 87, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2022 è concesso all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), con vincolo di destinazione all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA), un contributo annuo pari al 2,5 per cento del gettito complessivo dell'addizionale istituita ai sensi dell'articolo 181 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse trasferite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, relativo alla perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'ANMIL.

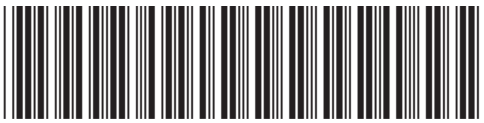

19PDL0004060